

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 117/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1966

relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 75,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti rende necessaria l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali su strada di persone ;

Considerando che tali norme possono essere stabilite solo sulla base di definizioni uniformi per le diverse categorie di trasporti di viaggiatori ;

Considerando che è necessario un certo periodo di tempo per effettuare i lavori atti a facilitare l'adozione e l'applicazione delle norme comuni per i servizi regolari e per i servizi a navetta ; che appare comunque necessario fissare nel quadro del presente regolamento un termine entro il quale tali norme devono essere stabilite ;

Considerando che l'applicazione di norme comuni relative ai servizi occasionali non può creare difficoltà per questa categoria di trasporti ; che l'applicazione immediata di misure di liberalizzazione relative ai circuiti a porte chiuse e ai servizi occasionali con viaggio d'andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto non solleva difficoltà ; che parimenti per certi servizi occasionali con viaggio d'andata a veicolo vuoto e viaggio di ritorno a veicolo pieno possono essere applicate senza difficoltà, a data ravvicinata, misure di liberalizzazione ;

Considerando che la liberalizzazione di determinati trasporti effettuati dalle imprese per i propri dipendenti non sembra creare difficoltà sul mercato dei trasporti ; che è pertanto possibile rendere meno rigorose le norme ad essi applicabili, sostituendo al regime d'autorizzazione un regime di attestazione corredato da determinate condizioni ;

Considerando che, una volta stabilite le norme comuni sui servizi regolari e sui servizi a navetta, sarà possibile adottare norme comuni intese ad estendere le misure previste dal presente regolamento ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori con partenza o destinazione nel territorio di un paese terzo ;

Considerando che, per facilitare la circolazione tra gli Stati membri della Comunità, è opportuno semplificare le formalità di controllo relative ai servizi occasionali e armonizzare le procedure amministrative ; che a tal fine appare utile istituire un

⁽¹⁾ GU n. 62 del 12. 4. 1965, pag. 905/65.

⁽²⁾ GU n. 63 del 13. 4. 1965, pag. 956/65.

unico documento di controllo destinato a sostituire i documenti esistenti,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO :**

SEZIONE I

Definizione e campo di applicazione

Articolo 1

1. Sono servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di persone effettuato con una frequenza e su di un itinerario determinati e che possono prendere e deporre persone alle fermate preventivamente stabilite.

2. Un regolamento di esercizio o atti equivalenti, approvati dalle competenti autorità pubbliche degli Stati membri e pubblicati dal vettore prima della loro applicazione, stabiliscono le condizioni di trasporto e, in particolare, la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo di trasportare, quando tali condizioni non siano già state fissate con legge o con regolamento.

3. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, purchè tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo 1. Tali servizi — in particolare quelli che assicurano il trasporto di lavoratori sul luogo di lavoro e da questo verso il loro domicilio ed il trasporto di studenti agli istituti di istruzione e da questi verso il loro domicilio — sono denominati « servizi regolari specializzati ».

Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle necessità variabili degli interessati non modifica il carattere regolare dei servizi.

Articolo 2

1. I servizi a navetta sono organizzati per trasportare persone, preliminarmente riunite in gruppi, dallo stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni gruppo, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata, è ricondotto con un viaggio successivo al luogo di partenza.

Per luogo di partenza e luogo di destinazione s'intendono le località di partenza e di destinazione, nonché i relativi dintorni.

2. È fatto divieto di prendere o deporre viaggiatori lungo il percorso.

3. Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie delle navette sono effettuati a vuoto.

4. Saranno definite conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 :

— le condizioni alle quali taluni viaggiatori possono essere autorizzati, in deroga al paragrafo 1, ad effettuare il viaggio di ritorno con un altro gruppo ;

— le condizioni alle quali possono essere accordate deroghe alle disposizioni del paragrafo 2 ;

— le condizioni alle quali possono essere accordate deroghe alle disposizioni del paragrafo 3 ;

— le autorità competenti ad autorizzare le deroghe di cui sopra.

Articolo 3

1. Sono servizi occasionali quelli che non rispondono né alla definizione di servizio regolare di cui all'articolo 1, né alla definizione di servizio a navetta di cui all'articolo 2. Essi comprendono :

a) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza ;

b) i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viaggio di ritorno a veicolo vuoto ;

c) tutti gli altri servizi.

2. Salvo eccezioni autorizzate dalle competenti autorità dello Stato membro interessato, i servizi occasionali non possono prendere né deporre viaggiatori lungo il percorso. Possono essere effettuati con una certa frequenza, senza perdere per questo il carattere di servizio occasionale.

Articolo 4

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai trasporti internazionali su strada di persone effettuati :

— in partenza dal territorio di uno Stato membro e a destinazione del territorio dello stesso o di altro Stato membro,

— a mezzo di veicoli immatricolati in uno Stato membro e che, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone — conducente compreso — e sono destinati a tale fine.

2. La Comunità intraprenderà con i paesi terzi i negoziati che risultino necessari per l'applicazione del presente regolamento.

3. Quando saranno state stabilite le norme comuni previste dagli articoli 7 e 8, il Consiglio provvederà al più presto e stabilire, su proposta della Commissione, le norme comuni necessarie per consentire l'estensione dell'applicazione del presente regolamento ai trasporti internazionali su strada di persone con partenza o destinazione nei paesi terzi.

SEZIONE II

Norme comuni

Articolo 5

1. A decorrere dal 1° gennaio 1967, i servizi occasionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto da parte degli Stati membri diversi dallo Stato in cui il veicolo è immatricolato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1969, sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto da parte degli Stati membri diversi dallo Stato in cui il veicolo è immatricolato, i servizi occasionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), a condizione che:

— il viaggio di andata sia effettuato a veicolo vuoto e tutti i viaggiatori siano rilevati nello stesso luogo, e che

— i viaggiatori:

a) siano raggruppati in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui sono rilevati, o

b) siano stati condotti precedentemente, dal medesimo vettore, alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel paese in cui sono nuovamente rilevati e siano trasportati fuori da tale paese, o

c) siano stati invitati a recarsi in un altro Stato membro e le spese di trasporto siano a carico di chi

ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio.

3. Gli Stati membri possono sottoporre ad autorizzazione di trasporto i servizi occasionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), qualora non siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili qualora le regolamentazioni in vigore nell'ambito degli accordi bilaterali e multilaterali tra gli Stati membri prevedano un trattamento più liberale.

Articolo 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 1967, i trasporti su strada effettuati da un'impresa per i propri lavoratori sono esonerati da qualsiasi regime di autorizzazione e sono sottoposti a un regime di attestazione qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i trasporti devono essere effettuati con veicoli che siano di proprietà dell'impresa o siano stati da essa acquistati a rate e che siano condotti da dipendenti della medesima;

b) i trasporti devono servire:

— a condurre i lavoratori al luogo di lavoro e ricondurli verso il loro domicilio,

— ad assicurare il trasferimento di lavoratori tra diversi luoghi di lavoro della stessa impresa.

2. Le attestazioni previste al paragrafo 1 sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide sull'intero percorso, compreso il tratto in transito. Le attestazioni devono essere conformi ad un modello che sarà fissato dalla Commissione mediante regolamento, previa consultazione degli Stati membri.

Articolo 7

Anteriormente al 1° gennaio 1968, il Consiglio, in conformità delle condizioni previste dall'articolo 75 del Trattato, stabilirà norme comuni per i servizi regolari.

Articolo 8

Anteriormente al 1° gennaio 1968, il Consiglio, in conformità delle disposizioni dell'articolo 75 del Trattato, stabilirà norme comuni per i servizi a navetta.

SEZIONE III

Controllo e sanzioni*Articolo 9*

1. I vettori che effettuano servizi occasionali ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, devono presentare, a qualunque richiesta degli agenti incaricati del controllo, un documento di controllo rilasciato dalle competenti autorità dello Stato in cui il veicolo è immatricolato o dall'ente abilitato a tal fine. Tale documento, intestato a nome del vettore, deve essere compilato da quest'ultimo per ciascun viaggio.

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce il modello del documento di controllo e le modalità della sua utilizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, il documento di controllo deve sostituire i documenti di controllo già esistenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Tali disposizioni concerneranno, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazione.

SEZIONE IV

Disposizioni finali*Articolo 11*

L'articolo 5 del presente regolamento non modifica le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'ammissione dei propri cittadini alle attività previste dall'articolo stesso.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. A. POSTHUMUS